

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

ACCORDO EX ART.15 L.7/8/1990 N.241

Tra

- L'amministrazione Provinciale del Sud Sardegna, con sede e domicilio fiscale a Sanluri, Via Paganini 22 (C.F. 90038150927), agli effetti del presente atto rappresentata dal Dirigente dell'Area Ambiente ing. Gianroberto Cani, nato a Carbonia il 11-11-1975, c.f. CNA GRB 70S11 B745V

e

Il Comune di Iglesias in seguito indicato con "Ente" con sede legale in Iglesias, via Isonzo n.5 - C.F. **00376610929**, rappresentata dal *Dirigente del IV Settore Dott. Ing. Pierluigi Castiglione, nato a Iglesias il 01/08/1967, C.F.CSTPLG67M01E281P*

PREMESSO CHE

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso, oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- c) la Provincia del Sud Sardegna ha l'obbligo della delimitazione con tavole perimetrali delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura;
- d) l'Ente ha il compito della cura, sviluppo e tutela del proprio territorio;
- e) entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo;
- f) l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

CONSIDERATO CHE

- a) l'Amministratore della Provincia del Sud Sardegna ha emanato la deliberazione n. 123 del 24-9-2020 "tabellazione oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e zone temporanee di ripopolamento e cattura. Approvazione criteri per assegnazione dei contributi ai comuni e alle unioni dei comuni";
- b) il dirigente dell'area ambiente della Provincia del Sud Sardegna con determinazione n° 401 del 3-12-2020 ha stabilito la ripartizione dei contributi da dare agli Enti nei cui territori ricadono gli istituti faunistici in argomento, ed approvato il testo di questa convenzione;

***TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto e finalità dell'Accordo di Collaborazione

Il presente Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990, si propone di disciplinare i rapporti tra le Parti per il conseguimento delle seguenti finalità comuni:

- ripristino/sostituzione, posa ex novo e rimozione delle tabelle perimetrali nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione faunistica.

Articolo 3 - Impegni delle Parti

L'Ente pubblico Comune di Iglesias si impegna ad eseguire la tabellazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23/98 ed in particolare:

- la posa deve essere effettuata lungo il perimetro degli istituti di tutela e lungo le strade ad esso interne, aventi larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle devono essere apposte, ben visibili, agli ingressi delle stesse; il posizionamento deve comunque essere fatto in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue e comunque a distanza non superiore a 100 metri l'una dall'altra;
- le tabelle devono essere posizionate preferibilmente su supporti preesistenti o sui pali e, solo là dove non fosse possibile, su alberi o su pareti rocciose;
- i pali devono essere infissi nel terreno ad una profondità tale da garantirne la stabilità e senza l'ausilio di cemento;
- le tabelle rimosse devono essere smaltite conformemente alla normativa vigente previa comunicazione alla Provincia;
- il servizio deve essere reso nel rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria, ambientale, di sicurezza e igiene del lavoro, comprese le misure di contenimento e gestione di emergenze epidemiologiche;
- l'Ente è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati ai mezzi, alla Provincia ed a terzi in ragione dell'esecuzione delle attività svolte o ad esse connesse, sia a causa della condotta del personale incaricato sia a causa dei mezzi, strumenti

e/o macchinari utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inoservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti, nonché dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione delle attività previste.

- l'Ente si obbliga a comunicare il nominativo del RUP completo dei recapiti telefonici e mail;
- l'Ente si obbliga a comunicare il cronoprogramma delle fasi operative del servizio entro 30 giorni dalla stipula della convenzione e, a comunicare l'inizio dei lavori entro 5 giorni dall'avvenuta consegna degli stessi;
- l'Ente si obbliga a rilevare e comunicare alla Provincia su supporto informatico (file xls e gpx) la posizione GPS di ogni tabella.
- l'Ente si obbliga, nell'esecuzione delle attività, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Gli istituti in cui operare sono:

Comuni interessati	Istituto	Denominazione	Superficie (ha)
Iglesias	ZTRC	Su Merti	556,00
Iglesias	ZTRC	Monte Agruxiau	613,00
Iglesias	ZTRC	San Giovanni	186,50
Iglesias	ZTRC	Arriali	856,00
Iglesias	Oasi	Marganai	550,00

Articolo 4 – Modalità di erogazione del contributo

La Provincia del Sud Sardegna si impegna ad erogare un contributo economico di € 5.000 all'Ente per lo svolgimento del servizio in 3 tranches: una del 35% alla stipula di questa convenzione, un primo acconto del 35% dell'importo complessivo entro 15 giorni dalla presentazione della rendicontazione, previa verifica della regolarità, relativa al raggiungimento del 70% dell'importo complessivo, ed un saldo del 30% alla fine del servizio, previa trasmissione del rapporto finale sulle operazioni svolte, con quantificazione delle spese sostenute, della determinazione di approvazione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo, e comunque a seguito dei sopralluoghi in campo da parte dei tecnici della Provincia finalizzati alla verifica della regolarità dei lavori eseguiti.

In caso di svolgimento parziale del servizio, si rimodulerà l'entità del contributo pattuito in proporzione a quanto effettivamente svolto, basandosi sul criterio del rapporto contributo/superficie degli istituti faunistici.

Il mancato inizio del servizio entro 90 giorni dalla stipula della convenzione potrà comportare la revoca del finanziamento qualora non sia stata richiesta una proroga dei termini.

Le Parti si impegnano a:

- a) collaborare, nel rispetto dei rispettivi specifici ruoli istituzionali, ai fini dell'attuazione del presente Accordo;
- b) comunicare tempestivamente qualsiasi impedimento o criticità dovesse insorgere durante l'attuazione, impegnandosi a porre in essere gli atti di propria competenza necessari alla loro soluzione o proponendo all'altra Parte le soluzioni necessarie per una risoluzione condivisa;
- c) valutare congiuntamente eventuali ulteriori attività da sviluppare in collaborazione o modifiche da attuare rispetto alle attività già previste, ai fini del miglior raggiungimento delle finalità descritte all'articolo 2;
- d) individuare un proprio referente interno, fornendo all'altra Parte i relativi contatti, per ogni comunicazione o richiesta urgente inerente l'attuazione del presente Accordo.

Articolo 5 – Durata

Il presente Accordo di Collaborazione, redatto in due originali, decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, e dura fino al 31.12.2021. L'Accordo potrà essere prorogato o rinnovato fino al 31.12.2022, sulla base della volontà di entrambe le Parti e compatibilmente con le risorse disponibili.

Articolo 6 – Recesso

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni inviato a mezzo posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale della Parte destinataria.

Articolo 7 - Oneri finanziari

Il presente Accordo di Collaborazione non comporta oneri finanziari, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti e vengono realizzate nell'ambito dei rapporti di lavoro e dei contratti di servizio già in essere presso ciascuna delle Parti.

Nell'ambito del presente accordo non possono essere realizzate ulteriori attività comportanti nuovi oneri di spesa.

Articolo 8 – Esenzioni per bollo e registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 131/86 e tabella allegata, ed è esente da bollo, come da tabella "Allegato b", articolo 16 del D.P.R. 642/1972.

Articolo 9 – Foro competente

Nel caso sorgano liti nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, non risolvibili in via amministrativa e collaborativa tra le Parti, ogni questione inerente l'interpretazione e attuazione dell'Accordo è rimessa alla giurisdizione esclusiva

del Tar di Cagliari, ai sensi dell'art. 133, comma 1 lettera a) punto 2 del D. Lgs. n. 104/2010.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi

Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. si dichiara che la Provincia del Sud Sardegna e [l'Ente] sono per legge inseriti nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

Art.11. - Codice Comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Per il Comune di Iglesias

Iglesias, lì

Il Dirigente

Ing. Pierluigi Castiglione

p. Provincia del Sud Sardegna

Sanluri, lì

(Il Dirigente ing. Gianroberto Cani)